

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 658 DEL 26/04/2024

OGGETTO

CONVENZIONE CON LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI RELATIVI AL MASTER II LIVELLO IN PSICOGERIATRIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 684/24

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione ai fini dello svolgimento di periodi di tirocinio formativo curriculare a favore dei propri studenti iscritti al Master di II livello in Psicogeriatrics.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e sue s.m.i. stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati. Nella materia, ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curricolari, in attuazione della suddetta normativa, è stato emanato il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

La Regione Veneto, a sua volta, ha dato attuazione alla normativa sopra citata adottando la Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3, in particolare art. 41 e successivamente, con DGR n. 1816 del 7.11.2017, il Regolamento “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della L.R. 13 marzo 2009 n. 3”.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda Ulss a collaborare per la formazione di professionisti con l’Ateneo richiedente, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione per lo svolgimento di tirocini curricolari con l’Università “La Sapienza” di Roma, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’UOS Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE DEL MASTER DI II LIVELLO IN PSICOGERIATRIA.

TRA

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Medicina Clinica e molecolare c.f. 80209930587, d'ora in poi denominato "Dipartimento" rappresentata dal Prof. Maurizio Taurino, nato a Roma il 19/09/1955 e domiciliato, per la carica di Direttore, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare

e

l'Azienda AULSS 8 BERICA con sede legale in viale F. Rodolfi,37 cap 36100 Vicenza (P.IVA: 02441500242), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965.

premessato che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione regola i rapporti tra "il Dipartimento" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore degli studenti che frequentano il Master di II livello in Psicogeriatría.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 2



I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un *tutor* aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un *tutor* del Master, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dall'Ufficio Stage di Facoltà.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, (Fac-simile Allegato A), contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del *tutor* e del responsabile del "soggetto ospitante";
- il nominativo del *tutor* del Master;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998 n. 142.

Art. 4

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 5

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;



- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6

Il Dipartimento assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il “soggetto ospitante” si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al Dipartimento.

Art. 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il “soggetto ospitante” e il Dipartimento.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Art. 8

La presente Convenzione avrà la durata di sei anni accademici (dall’a.a. 2023/2024 all’a.a. 2028/2029) e potrà essere rinnovata espressamente.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno 6 mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Art. 9

La presente Convenzione è redatta e viene sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell’art. 15 Legge 241/1990, come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145 convertito dalla Legge 21 febbraio 2014, n.9.



La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La convenzione è altresì soggetta all'imposto di bollo sin dall'origine che verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'Art.6 del D.M. 17.06.2014.

Le spese di bollo sono a carico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", che provvede virtualmente come da autorizzazione n.87826 del 10/11/2016.

Per l'Università –
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare
Il Direttore Prof. Maurizio Taurino

Per l'Azienda AULSS 8 BERICA – Direttore Generale
(Dott.ssa Patrizia Simionato)